

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 145

Euro 0,82

Anno 39

17 novembre 2008

N. 192

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 ottobre 2008, n. 192

**Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti
(CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione relativi al potenziale produttivo viti-
colo. (Proposta della Giunta regionale in data 22
settembre 2008, n. 1514)**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 ottobre 2008, n. 192

Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo. (Proposta della Giunta regionale in data 22 settembre 2008, n. 1514)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1514 del 22 settembre 2008, recante in oggetto "Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo. Proposta all'Assemblea legislativa regionale" e che qui di seguito si trascrive integralmente:

«LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

considerato che tali Regolamenti disciplinano l'OCM vitivinicola in parte modificando la disciplina precedentemente dettata dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in parte confermandola;

richiamati:

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e Province autonome che stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome;
- la propria deliberazione n. 1949 del 7 ottobre 2003 di applicazione dei Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 per quanto concerne il potenziale viticolo regionale, la classificazione delle varietà di vite per uva da vino e la tenuta e gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT, ratificata senza modificazioni dal Consiglio regionale con atto n. 520 del 5 novembre 2003;

considerato:

- che le misure di gestione del potenziale viticolo sono applicate mediante disposizioni regionali relative a criteri, termini e procedure per l'impianto, l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonché per la realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati a finalità sperimentali, al consumo familiare ed alla produzione dei materiali di moltiplicazione;
- che la normativa nazionale vigente in materia vitivinicola individua il livello regionale come unità amministrativa di base per la classificazione delle varietà di vite coltivate e per il riconoscimento di nuove varietà per uva da vino idonee

alla coltivazione per la produzione di uva da vino;

ritenuto pertanto di dare attuazione alla nuova normativa comunitaria relativa alla gestione del potenziale viticolo ed alla classificazione delle varietà di vite proponendo all'Assemblea legislativa l'approvazione delle disposizioni regionali di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

dato atto che tali disposizioni comportano:

- che i procedimenti amministrativi avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 479/2008 siano conclusi con riferimento alla nuova disciplina comunitaria;
- la conferma, fino a nuove disposizioni, del divieto temporaneo al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all'esterno del territorio regionale, introdotto con la citata deliberazione 1949/03, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale;

atteso che è ancora in corso di revisione la normativa comunitaria e nazionale di settore e che si potrebbero rendere necessarie modifiche alle disposizioni oggetto del presente atto;

ritenuto necessario – al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa – proporre all'Assemblea legislativa:

- che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al settore vitivinicolo siano demandate ad atti della Giunta regionale;
- che l'approvazione della modulistica e la definizione della tempistica degli adempimenti connessi alla gestione del potenziale vitivinicolo regionale, nonché la modifica dell'elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna siano demandate ad atti del Responsabile del Servizio competente;

richiamati:

- il Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
- il documento ministeriale "SIAN – Linee guida per lo sviluppo del Sistema – Un modello di e-government per l'agricoltura italiana" approvato in sede di intesa Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008;

considerato:

- che l'anagrafe delle aziende agricole ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti di soggetti che intendano intrattenere, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica Amministrazione;
- che le informazioni dell'anagrafe delle aziende agricole sono utilizzate in tutti i procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura;

ritenuto pertanto di stabilire che lo schedario viticolo regionale – che comprende l'insieme delle dichiarazioni delle superfici vitate, le iscrizioni agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i diritti aziendali di reimpianto – sia parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole e che il programma informatico predisposto per la gestione dei procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo sia interconnesso con l'anagrafe;

vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 ed in particolare il combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e comma 2, lett. l bis), laddove trasferisce alle Province e Comunità Montane le funzioni amministrative in materia di agricoltura;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 e successive modifiche;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il seguente partito di deliberazione:

- a) di approvare le disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 relative al potenziale viticolo regionale di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle quali in particolare si prevede:
 - che i procedimenti amministrativi avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 479/2008 saranno definiti con riferimento alla nuova disciplina comunitaria;
 - che è confermato, fino a nuove disposizioni, il divieto temporaneo al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all'esterno del territorio regionale;
- b) di approvare l'elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna di cui all'Allegato B), anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) di demandare ad atti della Giunta regionale gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al settore vitivinicolo;
- d) di demandare ad atti del Responsabile del Servizio Produzioni vegetali l'approvazione della modulistica e la definizione della tempistica per gli adempimenti connessi alla gestione del potenziale vitivinicolo regionale, nonché la modifica dell'elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna;
- e) di dare atto:
 - che le disposizioni applicative della previgente normativa comunitaria in materia di potenziale vitivinicolo di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale

1949/03, ratificata con atto 520/03, cessano di avere efficacia ad intervenuta formale adozione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

- che sono confermate le disposizioni per la costituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la revisione degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ai sensi del DM 27 marzo 2001 di cui all'Allegato B alla predetta deliberazione della Giunta regionale 1949/03, ratificata con atto n. 520/03;
- che la modulistica approvata dal Responsabile del Servizio Produzioni vegetali ai sensi della lettera d) sostituirà a tutti gli effetti quella di cui all'Allegato C alla già citata deliberazione della Giunta regionale 1949/03, ratificata con atto n. 520/03, a far data dalla sua pubblicazione ai sensi di quanto stabilito alla seguente lettera f);
- f) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, contestualmente all'atto dirigenziale di approvazione della modulistica di cui alla precedente lettera d), dando mandato alla Direzione generale Agricoltura di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, agli Enti competenti per territorio ed alle organizzazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://www.ermesagricoltura.it/>;

2) di stabilire che lo schedario viticolo regionale – che comprende l'insieme delle dichiarazioni di superfici vitate, le iscrizioni agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i diritti aziendali di reimpianto – è parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03;

3) di dare atto che spettano alle Province e Comunità Montane le funzioni amministrative concernenti la gestione del potenziale viticolo regionale, le quali utilizzano a tal fine il programma informatico predisposto per la gestione dei procedimenti amministrativi e dello schedario viticolo regionale.

(segue allegato fotografato)

Allegato A

DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DEL REG. (CE) N. 479/08 DEL CONSIGLIO E DEL REG. (CE) N.555/2008 DELLA COMMISSIONE RELATIVE AL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

1 PREMESSA

- 1.1 L'organizzazione comune del mercato del vino è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 (di seguito: Regolamento) e dal Regolamento 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 (di seguito: Regolamento di attuazione).
- 1.2 Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia relative alla gestione del potenziale viticolo regionale.
- 1.3 La campagna viticola inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
- 1.4 I procedimenti amministrativi avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 479/2008 saranno definiti con riferimento alla nuova disciplina comunitaria.

2 INDICAZIONI GENERALI

- 2.1 Il produttore che intenda impiantare, estirpare, reimpiantare o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia o alla Comunità Montana competente per territorio (di seguito: Amministrazione).
- 2.2 E' fatto obbligo a ciascun conduttore di superfici vitate di:
 - a) effettuare la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;
 - b) mantenere aggiornata la dichiarazione del proprio potenziale viticolo aziendale;
 - c) notificare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda.
- 2.3 L'Amministrazione effettua l'istruttoria delle domande, concede l'autorizzazione, tiene la registrazione delle autorizzazioni, costituisce per ciascuna azienda il fascicolo di domanda, inserisce nel sistema informatico di gestione del potenziale regionale le risultanze dell'istruttoria effettuata.
- 2.4 Nel fascicolo della domanda confluiscono i dati relativi alle dichiarazioni di superfici vitate, interventi realizzati, superfici iscritte agli albi o elenchi

ovvero tutta la documentazione relativa al potenziale viticolo aggiornato dell'azienda.

3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE

- 3.1 Le Amministrazioni si avvalgono dei programmi informatici predisposti per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti del settore vitivinicolo e per mantenere aggiornato il potenziale viticolo regionale.

4 DEFINIZIONE DI SUPERFICIE VITATA

- 4.1 Ai sensi del DM 26 luglio 2000, per superficie vitata s'intende quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
- 4.2 Per superficie vitata irrigua si intende un vigneto dotato di impianto irriguo fisso e della fonte di approvvigionamento idrico.

5 DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, fatta salva la facoltà prevista all'articolo 90 paragrafo 6 del Regolamento stesso, è vietato fino al 31 dicembre 2015 l'impianto di varietà di uve classificate per la produzione di vino; è ugualmente vietato il sovrainnesto di varietà di uve classificate per la produzione di vino su varietà diverse dalle varietà di uve da vino.
- 5.2 In deroga al divieto, ai sensi dell'art. 91 del Regolamento possono essere concessi diritti di nuovo impianto per le superfici destinate:
- a) a misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
 - b) a scopi di sperimentazione;
 - c) alla coltura di piante madri per marze;
 - d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6 VALIDITÀ DIRITTI DI REIMPIANTO

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento i diritti di reimpianto possono essere assegnati previa estirpazione di una superficie vitata per la produzione di uva da vino regolarmente iscritta allo schedario viticolo regionale.
- 6.2 Il diritto è valido fino al 31 dicembre 2015 (termine del regime transitorio), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, comma 6 del Regolamento.
- 6.3 Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione ai sensi del Titolo V, capo III, del Regolamento non generano diritti di reimpianto.

- 6.4 Non sono parimenti concessi diritti di reimpianto nei casi previsti dall'articolo 62 del Regolamento di attuazione;
- 6.5 I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi previsti.

7 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI D'IMPIANTO

- 7.1 La riserva regionale dei diritti d'impianto dei vigneti è disciplinata dall'articolo 93 del Regolamento e dall'articolo 65 del Regolamento applicativo.
- 7.2 Alla riserva confluiscono gratuitamente:
- a) diritti prelevati dalla riserva non utilizzati dal produttore entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;
 - b) diritti di reimpianto concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999 e non esercitati prima della fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui i vigneti sono stati estirpati;
 - c) diritti di reimpianto acquistati ma non esercitati entro il termine previsto;
 - d) diritti di reimpianto conferiti alla riserva da parte dei produttori;
- 7.3 I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono in essa confluiti.
- 7.4 I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale termine, i diritti non utilizzati sono incamerati e riversati nella riserva, ai sensi dell'art. 94, paragrafo 3 del Regolamento. A tale fine le Amministrazioni conferiscono alla riserva, entro il 30 ottobre di ogni anno i diritti scaduti o revocati, con atto dirigenziale.
- 7.5 Con delibera di Giunta saranno definiti i criteri relativi al riparto sul territorio regionale e alla concessione ai produttori dei diritti di impianto a partire dalla riserva.

8 ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

- 8.1 Ai fini dell'estirpazione del vigneto il conduttore deve presentare domanda di autorizzazione all'Amministrazione competente per territorio. I lavori di estirpazione possono iniziare soltanto se autorizzati dall'Amministrazione in cui è stata presentata la domanda. L'estirpazione origina un diritto di reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una superficie vitata equivalente a quella indicata nell'attestato di estirpazione. La procedura è la seguente:
- a) il conduttore presenta la domanda di estirpazione all'Amministrazione allegando la documentazione prevista;

- b) l'Amministrazione, esperisce gli opportuni accertamenti e concede, sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione all'estirpazione. L'estirpazione deve essere eseguita entro il termine della campagna viticola successiva a quella in cui è stata autorizzata. Il produttore che intenda estirpare il vigneto oltre il suddetto termine deve presentare un'altra domanda di estirpazione;
- c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto è stato estirpato. Qualora il produttore non provveda, entro il termine previsto, la validità del diritto decorre dalla data di autorizzazione dell'estirpazione;
- d) l'Amministrazione verifica l'avvenuta estirpazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori e concede all'interessato l'attestato di estirpazione.

8.2 In ciascun attestato di estirpazione deve essere sempre riportata la resa di uva per ettaro del vigneto estirpato, come di seguito indicato:

- a) per i diritti di reimpianto originati dalla estirpazione di superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti DOCG, DOC o agli elenchi delle vigne IGT, la resa di uva per ettaro è quella prevista nei rispettivi disciplinari di produzione. In caso di vigneti iscritti a più albi o elenchi, la resa per ettaro è quella ottenuta dalla media delle rese previste nei rispettivi disciplinari di produzione;
- b) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti non iscritti agli albi o elenchi, la resa per ettaro è ottenuta dalla media delle rese previste nei disciplinari dei vini IGT prodotti nel territorio provinciale in cui è ubicato il vigneto.

9 REIMPIANTO DEI VIGNETI

- 9.1 Il reimpianto di un vigneto può essere effettuato soltanto in forza di un diritto.
- 9.2 Il diritto di reimpianto può essere ottenuto mediante l'estirpazione di una equivalente superficie vitata, l'acquisto da un altro produttore, la concessione dalla riserva regionale, o in forza della precedente normativa.
- 9.3 Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento applicativo i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato.
- 9.4 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di reimpianto deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

10 REIMPIANTO DA DIRITTO IN PORTAFOGLIO

10.1 L'iter procedurale è il seguente:

- a) il conduttore presenta domanda all'Amministrazione competente per territorio;
- b) l'Amministrazione concede l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di fattibilità del reimpianto. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa e nei limiti massimi della validità del diritto medesimo. Se entro il suddetto periodo il produttore non esercita il diritto dovrà presentare un'altra domanda di reimpianto;
- c) il produttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto è stato realizzato;
- d) l'Amministrazione verifica se il vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione ed invia all'interessato l'attestato previsto entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori.

11 REIMPIANTO ANTICIPATO

11.1 Il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è concesso al produttore che s'impegna per iscritto ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata esistente in azienda, entro un periodo massimo di tre campagne dalla data di realizzazione del nuovo impianto. L'impegno è corredato dalla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione competente per territorio, per un importo pari a euro 5.500 per ettaro e con durata pari a sette anni.

11.2 Per ottenere il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è necessario che il produttore dimostri di non possedere diritti in portafoglio o di possederne in quantità insufficiente per la realizzazione del progetto.

11.3 Fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione (art. 63 paragrafo 3 del Regolamento di attuazione). In tale caso le operazioni devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto anticipato e segnalate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, la superficie non estirpata è considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento.

11.4 L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato è il seguente:

- a) il conduttore presenta domanda all'Amministrazione competente per territorio dichiarando di essere a conoscenza che fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione;
- b) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, richiede all'azienda la seguente documentazione:
 - impegno per sé e per gli aventi causa ad estirpare il vecchio vigneto entro il termine stabilito;
 - garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione, pari a euro 5.500 per ettaro, a titolo di cauzione dell'impegno assunto;
- c) l'Amministrazione concede l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto b). L'autorizzazione è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa. Nell'autorizzazione sono evidenziati gli obblighi assunti dal richiedente e le prescrizioni;
- d) il conduttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto è stato realizzato;
- e) l'Amministrazione verifica se il vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione ed invia all'interessato l'attestato di reimpianto anticipato entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori;
- f) il conduttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto è stato estirpato. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio;
- g) l'Amministrazione verifica in loco se il diritto di reimpianto anticipato è stato esercitato in conformità all'autorizzazione ed in caso affermativo procede allo svincolo della fideiussione e invia l'attestato previsto entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

12 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO DEL VIGNETO

- 12.1 La domanda di estirpazione e reimpianto è diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare nella stessa azienda e nel corso della medesima campagna una superficie vitata equivalente a quella estirpata, e, comunque, non oltre il termine della campagna viticola successiva a quella dell'autorizzazione. Il diritto conseguito, in forza del tipo di procedura adottata, non può essere utilizzato per fini diversi da quelli richiesti.

12.2 L'iter procedurale è il seguente:

- a) il conduttore presenta la domanda alla Amministrazione competente per territorio allegando la documentazione prevista;
- b) l'Amministrazione esperisce gli opportuni accertamenti e concede, sulla base di informazioni assunte nel corso dell'istruttoria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare in azienda, nel corso della medesima campagna, una superficie vitata equivalente a quella estirpata;
- c) il conduttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vigneto è stato estirpato;
- d) l'Amministrazione verifica, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, se il vigneto è stato estirpato ed invia al produttore l'attestato previsto;
- e) il conduttore comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il reimpianto del vigneto è stato ultimato;
- f) l'Amministrazione verifica, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, le opere eseguite e, se l'impianto è conforme alle norme prescritte nell'autorizzazione, invia al produttore l'attestato previsto.

13 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

- 13.1 Ai sensi del Regolamento, art. 92, paragrafo 4, i diritti di reimpianto sono utilizzati nell'azienda per la quale sono stati concessi.
- 13.2 In deroga, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, i diritti possono essere trasferiti per il reimpianto in un'altra azienda qualora:
 - a) una parte dell'azienda interessata sia trasferita a quest'altra azienda;
 - b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o piante madri per marze.
- 13.3 Il diritto trasferito deve essere utilizzato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo. Qualora il produttore non provveda entro il suddetto termine il diritto confluisce alla riserva regionale.
- 13.4 Il trasferimento del diritto non deve aumentare il potenziale viticolo regionale.
- 13.5 In caso di trasferimento verso una superficie con maggiore resa unitaria al diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di aumento della resa d'uva per ettaro.
- 13.6 La percentuale di aumento si ottiene facendo il rapporto tra la resa stabilita nel diritto e quella prevista nel disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto equivalente che può essere esercitato,

rispetto a quello acquistato, si calcola moltiplicando la superficie del diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria. A titolo indicativo si riporta il seguente esempio: trasferimento di un diritto di reimpianto originato dall'estirpazione di un ettaro di vigneto con resa d'uva per ettaro pari a 0,80 t, destinato alla produzione di un vino DOC il cui disciplinare di produzione prevede una resa d'uva per ettaro pari a 1,40 t. Poiché la resa unitaria aumenta si procede al seguente calcolo:

- a) percentuale di aumento della resa unitaria del diritto a seguito del trasferimento = $0,80/1,40 = 0,57$ o 57%;
- b) diritto equivalente ammesso al trasferimento: ettari $1.00.00 \times 0,57 =$ ettari 0.57.00.
- c) In questo caso con un ettaro di vigneto estirpato, si può reimpiantare una superficie di ettari 0.57.00.

13.7 Al fine di incrementare la percentuale di produzione dei vini di qualità, i diritti di reimpianto possono essere trasferiti alle condizioni di seguito indicate:

- a) trasferimento dei diritti originati dalla estirpazione di vigneti iscritti agli albi delle vigne a DOCG o DOC o all'elenco dei vigneti a IGT:
 - sono ammessi al trasferimento soltanto i diritti destinati alla produzione di vini di categoria pari o superiore;
 - in caso di trasferimento verso superfici con maggiore resa unitaria al diritto si applica la riduzione prevista al paragrafo 13.6.
 - in caso di trasferimento di diritti da superfici non irrigue verso superfici irrigue, al diritto si applica una riduzione pari al 20%;
- b) trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti non iscritti agli albi o elenchi:
 - i diritti possono essere trasferiti solo per la produzione di vini DOCG o DOC o IGT; in caso di trasferimenti verso superfici con maggiore resa al diritto si applica la riduzione prevista al paragrafo 13.6.
- c) trasferimento dei diritti di reimpianto verso aziende ubicate in altre Regioni
 - il trasferimento dei diritti di reimpianto a favore di aziende ubicate in altre regioni è sospeso fino a nuove disposizioni, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale produttivo vitivinicolo regionale.

13.8 In ambito regionale, il diritto di reimpianto può essere ceduto a favore di un'altra persona, fisica o giuridica o altre forme associative con scrittura privata conforme alle norme di legge.

13.9 La procedura di trasferimento del diritto per il reimpianto è la seguente:

- a) l'acquirente presenta domanda alla Amministrazione nel cui territorio intende utilizzare il diritto allegando la documentazione prevista;
- b) l'Amministrazione che riceve la domanda invia all'Amministrazione che ha concesso il diritto richiesta di conferma di validità e delle caratteristiche del diritto stesso, allegando copia del preliminare di vendita e dell'attestato del diritto da trasferire;
- c) l'Amministrazione competente ad autorizzare il trasferimento, acquisisce agli atti la documentazione richiesta, effettua il riscontro sulla veridicità della documentazione ricevuta e richiede al titolare della domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio in riferimento al trasferimento del diritto la presentazione dell'atto di compravendita del diritto debitamente registrato;
- d) una volta acquisito l'originale dell'atto di compravendita del diritto, valutata la fattibilità del reimpianto per quanto concerne gli aspetti agronomici e la destinazione produttiva, l'Amministrazione entro 90 giorni:
 - concede l'autorizzazione a reimpiantare in azienda una superficie vitata equivalente al diritto acquistato;
 - trasmette copia dell'atto di compravendita all'Amministrazione che ha concesso il diritto, per gli adempimenti di competenza.
- e) la ditta acquirente comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la data in cui il vigneto è stato realizzato;
- f) l'Amministrazione verifica se il vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione ed invia all'interessato l'attestato previsto entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori.

14 NUOVI IMPIANTI DI VITI SPERIMENTALI

- 14.1 I nuovi impianti di viti sperimentali impiantati in deroga al divieto comunitario, hanno validità soltanto per il periodo autorizzato per la sperimentazione. Decorso tale periodo l'impianto deve essere estirpato; l'estirpazione non genera diritto di reimpianto.
- 14.2 E' fatto obbligo al richiedente di:
 - a) non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione;
 - b) non iscrivere le superfici impiantate ad albi dei vigneti a DO o all'elenco delle vigne IGT;
 - c) estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative. Fino al momento dell'estirpazione i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

- 14.3 L'autorizzazione è concessa dalla Regione. La procedura è la seguente:
- a) la domanda può essere presentata da aziende viticole singole o associate, Consorzi di tutela vini, Enti pubblici o Istituzioni scientifiche operanti nel campo della viticoltura. Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, una relazione tecnica redatta a cura di un Ente o Istituto di ricerca con indicati obiettivi e durata della ricerca, ubicazione ed entità delle superfici da impiantare, risultati che si prevede di raggiungere ed il carattere innovativo della sperimentazione proposta nonché la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche;
 - b) entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Regione effettua l'istruttoria e invia l'autorizzazione al richiedente e all'Amministrazione competente per territorio. Ai fini dell'istruttoria la Regione può avvalersi anche di Enti di ricerca specializzati, per un parere sulla validità della sperimentazione proposta, rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi regionali. L'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella in cui l'autorizzazione è stata concessa;
 - c) entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere comunicata all'Amministrazione competente per territorio, la data in cui il vigneto è stato realizzato;
 - d) l'Amministrazione sul cui territorio ricade il vigneto, verifica, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione e invia all'interessato e alla Regione l'attestato previsto.
- 14.4 Il vigneto sperimentale deve essere individuato con apposita segnaletica, da installare in modo visibile, sulla quale deve essere scritto che trattasi di "impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 91 del Regolamento (CE) 479/2008" e gli estremi dell'autorizzazione regionale.
- 14.5 Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali fatti modificativi del progetto.
- 14.6 I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono a disposizione della Regione. Al termine della sperimentazione l'Amministrazione verifica l'avvenuta estirpazione.
- 14.7 Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo autorizzato alla sperimentazione sono considerate piantate in violazione al divieto di impianto.
- 14.8 Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione.

14.9 Per i vigneti sperimentali le cui prove hanno dato esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere il mantenimento dell'impianto a fini commerciali. Allo scopo il produttore può utilizzare un diritto di reimpianto o di impianto concesso a partire dalla riserva. La procedura è la seguente:

- a) il conduttore presenta domanda di mantenimento di vigneto sperimentale all'Amministrazione competente per territorio e, per conoscenza all'ufficio regionale che ha rilasciato l'autorizzazione all'impianto, allegando l'originale del diritto di reimpianto che intende utilizzare;
- b) l'Amministrazione invia l'autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di fattibilità del mantenimento e della validità del diritto di reimpianto, al conduttore e per conoscenza all'ufficio regionale per gli adempimenti di competenza.

Nel caso in cui il conduttore intenda acquisire un diritto di reimpianto da altro produttore, nel rispetto delle condizioni previste al capitolo 13, l'iter da seguire è il seguente:

- a) il conduttore presenta domanda all'Amministrazione nel cui territorio ricade il vigneto sperimentale che intende mantenere a fini commerciali;
- b) l'Amministrazione che riceve la domanda invia all'Amministrazione che ha concesso il diritto richiesta di conferma di validità e delle caratteristiche del diritto stesso, allegando copia del preliminare di vendita e dell'attestato del diritto da trasferire;
- c) l'Amministrazione competente ad autorizzare il mantenimento, acquisisce agli atti la documentazione richiesta, ed effettuato il riscontro sulla veridicità della documentazione ricevuta, richiede al titolare della domanda la presentazione dell'atto di compravendita del diritto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio in riferimento al trasferimento del diritto;
- d) una volta acquisito l'originale dell'atto di compravendita del diritto, valutata la fattibilità del mantenimento per quanto concerne gli aspetti agronomici e la destinazione produttiva, l'Amministrazione entro 90 giorni:
 - concede l'autorizzazione al mantenimento del vigneto sperimentale a fini commerciali;
 - invia copia dell'autorizzazione all'ufficio regionale;
 - trasmette copia dell'atto registrato di compravendita all'Amministrazione che ha concesso il diritto, per gli adempimenti di competenza.

15 VIGNETI DI PIANTE MADRI PER MARZE

- 15.1 Nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati, in deroga al divieto comunitario di impianto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
- 15.2 Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, e le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si presume lo siano a breve termine.
- 15.3 Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale.
- 15.4 Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non sono vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte (art. 60, par. 3 del Regolamento di attuazione).
- 15.5 La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per marze è la seguente:
- a) il vivaista presenta la domanda all'Amministrazione competente per territorio e per conoscenza al Servizio Fitosanitario regionale;
 - b) l'Amministrazione - avvalendosi del Servizio Fitosanitario addetto al controllo dei vivai, che rilascia il certificato di idoneità sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare - effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella in cui l'autorizzazione è stata concessa;
 - c) il vivaista entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori comunica all'Amministrazione la data in cui l'impianto è stato realizzato;
 - d) l'Amministrazione entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori, verifica se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione e invia all'interessato l'attestato previsto.
- 15.6 Al termine del periodo di produzione di piante madri per marze le superfici devono essere estirpate a carico del produttore. L'estirpazione non origina diritti di reimpianto, fatta eccezione per i vigneti realizzati con l'impiego di diritti di reimpianto. Il produttore può utilizzare diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire da una riserva per produrre vino commercializzabile sulla superficie corrispondente.

16 IMPIANTI DI VITE DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

- 16.1 In deroga al divieto comunitario, in totale assenza di una superficie vitata aziendale, possono essere realizzati nuovi impianti di viti destinati

unicamente al consumo familiare. È ammessa una superficie massima per viticoltore che non può essere superiore a 0,1 ha.

16.2 La procedura è la seguente:

- a) i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo consumo familiare o che già coltivano vigneti destinati unicamente al medesimo scopo, comunicano all'Amministrazione competente per territorio gli estremi catastali dell'impianto, la superficie realizzata, le varietà di vite utilizzate e la planimetria da cui risulta evidenziata la particella da impiantare;
- b) la comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
- c) l'Amministrazione tiene registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettua controlli a campione sugli impianti esistenti, al fine di verificare se sono conformi alle norme vigenti. In caso di non conformità il vigneto è considerato illegale.

16.3 L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di reimpianto.

16.4 Qualora l'azienda intenda produrre vino da commercializzare il produttore può utilizzare, previa autorizzazione, un diritto di reimpianto. L'impianto di vite per uso familiare può essere autorizzato alla produzione di uva a scopi commerciali, purché il vigneto sia conforme alle norme vigenti in materia.

17 RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO

17.1 Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto, la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco delle varietà idonee alla coltivazione di cui all'allegato B.

17.2 La procedura è la seguente:

- a) i conduttori interessati a realizzare riconversione varietale mediante sovrainnesto comunicano all'Amministrazione competente per territorio gli estremi catastali dell'impianto, la superficie sovrainnestata, le varietà di vite utilizzate e la planimetria da cui risulta evidenziata la particella a vigneto.
- b) la comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad autorizzazione;
- c) l'Amministrazione tiene registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettua controlli a campione sugli impianti esistenti, al fine di verificare se sono conformi alle norme vigenti, e aggiorna il potenziale viticolo dell'azienda. In caso di non conformità il vigneto è considerato illegale.

18 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO

- 18.1 In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere adeguato il sistema di allevamento per renderlo razionale e idoneo alla meccanizzazione delle operazioni colturali.
- 18.2 La procedura è la seguente:
- a) i conduttori interessati a realizzare l'adeguamento del sistema di allevamento comunicano all'Amministrazione competente per territorio gli estremi catastali dell'impianto, la superficie a vigneto, il sistema di allevamento, le varietà di vite utilizzate e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto.
 - b) la comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad autorizzazione;
 - c) l'Amministrazione tiene registrazione delle comunicazioni ricevute ed effettua controlli a campione sugli impianti esistenti, al fine di verificare se sono conformi alle norme vigenti, e aggiorna il potenziale viticolo dell'azienda. In caso di non conformità il vigneto è considerato illegale.

19 VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE VITIVINICOLO

19.1 Impianti illegali realizzati dopo il 31 agosto 1998

- a) Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
- b) In attesa dell'estirpazione, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici irregolari possono essere messi in circolazione solo se destinate alla distillazione ed esclusivamente a spese del conduttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
- c) Fatte salve, se del caso le sanzioni già previste dalla normativa in vigore, a partire dal 31 dicembre 2008 i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione sono soggetti a sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza.
- d) La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti, fissata dall'articolo 90, paragrafo 1 del Regolamento al 31 dicembre 2015, lascia impregiudicati gli obblighi di cui sopra.

19.2 Impianti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998

- a) Ai sensi dell'art. 86 del Regolamento, entro il 31 dicembre 2009 i produttori possono regolarizzare, mediante il pagamento di sanzione pecuniaria, le superfici vitate impiantate anteriormente al 1°

settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi della precedente normativa.

- b) In attesa della regolarizzazione, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici irregolari possono essere messi in circolazione solo se destinate alla distillazione ed esclusivamente a spese del conduttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
- c) I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità alla normativa vigente.
- d) Le sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, sono imposte ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.
- e) In attesa dell'estirpazione di cui al primo comma si applica il paragrafo b).

19.3 Le Amministrazioni competenti per territorio tengono registrazione delle domande di regolarizzazione e dei relativi provvedimenti, nonché delle superfici illegali riscontrate e di quelle estirpate e comunicano alla Regione i dati necessari per le relative comunicazioni alla Competente Amministrazione nazionale.

19.4 Con atto successivo la Regione stabilisce le modalità relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 nonché ogni ulteriore previsione del presente capitolo.

20 CONTROLLI RELATIVI AL POTENZIALE VITICOLO

20.1 Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco.

20.2 I controlli amministrativi sono sistematici e comportano, fra l'altro, controlli incrociati con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

20.3 Le Amministrazioni possono eseguire controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di produttori, in base ad un'analisi di rischio ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

20.4 Ai controlli in loco si applica il disposto dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 796/2004.

20.5 L'Amministrazione competente conserva una registrazione dei motivi per cui determinati produttori sono stati selezionati per un controllo in loco.

20.6 Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, le Amministrazioni si avvalgono anche dello schedario viticolo.

- 20.7 In caso di concessione di diritti di reimpianto è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione dell'estirpazione.
- 20.8 Il controllo prima dell'estirpazione comporta la verifica dell'esistenza e delle caratteristiche del vigneto.
- 20.9 Tale controllo è effettuato in loco. Tuttavia, solo nei casi in cui lo schedario viticolo sia aggiornato, il controllo può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può interessare, annualmente, un minimo del 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative, le Amministrazioni competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno in corso e l'anno successivo.
- 20.10 Il campione del 5% è calcolato in base al numero di domande di estirpazione presentate nei 12 mesi antecedenti la selezione del campione.
- 20.11 La verifica dell'avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco. L'amministrazione può eseguire tale controllo mediante telerilevamento se è estirpato l'intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 mq e se lo schedario è aggiornato.
- 20.12 Ai fini del controllo del potenziale viticolo le Amministrazioni competenti si avvalgono anche degli strumenti informatici di cui al capitolo 3 nonché dell'anagrafe delle aziende agricole e degli altri strumenti messi a disposizione dal SIIAR e da AGREA.

21 DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO

- 21.1 La classificazione riguarda le varietà ammesse alla produzione di uva da vino in Emilia-Romagna. Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, colore della bacca e sinonimi.
- 21.2 Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'articolo 24 del Regolamento ed all'Accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- 21.3 Ai fini della coltivazione le varietà di vite per uve da vino sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini che rivestano in alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.
- 21.4 In Emilia-Romagna sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969.

- 21.5 Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono indicati anche eventuali altri usi consentiti nella medesima zona di produzione:
- a) varietà per uva da tavola;
 - b) varietà per la produzione di acquavite da vino;
 - c) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
 - d) varietà per la produzione di vino da uve stramature;
 - e) varietà per la produzione di aceto balsamico;
 - f) altri usi.
- 21.6 Sono escluse dalla coltivazione le varietà seguenti: Noah, Othello Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.

22 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE

- 22.1 Le varietà di vite per uve da vino coltivate in Emilia Romagna sono assegnate ad una delle classi seguenti:
- a) varietà idonee alla coltivazione
 - sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite coltivate, ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità;
 - b) varietà in osservazione
 - sono varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione. I prodotti ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini da tavola con o senza indicazione geografica;
 - c) varietà eliminate dalla classificazione
 - sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.
- 22.2 Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione o in osservazione di cui all'allegato B. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.
- 22.3 Le superfici piantate con varietà di vite per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare.

23 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETÀ

- 23.1 Il riconoscimento d'idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di seguito

riportato, per un periodo di almeno tre vendemmie, e valutate da un gruppo di lavoro nominato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura.

- 23.2 Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, possono essere completate purché conformi al protocollo tecnico di cui al capitolo seguente.

24 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETÀ DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

- 24.1 L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter procedurale è il seguente:

- a) Le varietà oggetto di sperimentazione devono essere confrontate *ceteris paribus* con una o più varietà che figurano nell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in regione. Devono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di vite di ampia e consolidata coltivazione sul territorio regionale;
- b) L'ambiente destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura e tale che, per clima, esposizione e suolo, si possa considerare rappresentativo dell'area viticola su cui insiste. Le dimensioni del vigneto sperimentale devono essere tali da permettere l'ottenimento, in annate normali, di almeno trecento litri di vino per ciascuna varietà in esame, così come per quelle di riferimento;
- c) I dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare almeno tre annate di vinificazione consecutive nell'arco di cinque anni. Durante tali prove per la varietà in esame e per la/le varietà di riferimento si devono valutare alcuni parametri vegeto-produttivi e qualitativi significativi per la valutazione della/le varietà stesse:
 - parametri vegetativi:
 - epoca di germogliamento;
 - epoca di fioritura;
 - epoca di invaiatura;
 - epoca di maturazione;
 - legno di potatura (vigoria);
 - fertilità delle gemme basali;
 - evoluzione della composizione del mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo l'invaiatura):
 - zuccheri (espressi in gradi Brix);

- acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
pH;
- parametri produttivi e qualitativi alla raccolta dell'uva:
 - peso medio del grappolo (grammi);
 - produzione media (kg di uva per ceppo);
 - zuccheri (espressi in gradi Brix e in g/l);
 - acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - pH;
- parametri analitici per i vini bianchi:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico(g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore (g/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).
- parametri analitici per vini rossi e rosati:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore(g/l);
 - flavonoidi (mg/l);
 - antociani (mg/l);
 - polifenoli totali (mg/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).

24.2 Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una valutazione sensoriale, con assaggio anonimo del vino, al fine di caratterizzarlo (individuazione dei principali descrittori) e attribuirgli un punteggio (test quantitativi, scheda dell'Union Internationale des Œnologues) in relazione agli standard di riferimento prescelti (varietà di confronto).

- 24.3 Per la coltivazione della varietà di vite in esame devono essere aggiunte ulteriori indicazioni concernenti la resistenza alla siccità, la particolare suscettibilità a malattie e fisiopatie, la vigoria ecc.

ALLEGATO B**ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO AUTORIZZATE ALLA COLTIVAZIONE IN EMILIA ROMAGNA**

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
4	Albana B.	Bianco		IDONEO
10	Alicante N.	Nero	Cannonao N., Garnacha tinta N., Granaccia N., Grenache N., Tocai Rosso N.	IDONEO
315	Alionza B.	Bianco		IDONEO
12	Ancellotta N.	Nero	Lancellotta	IDONEO
19	Barbera N.	Nero		IDONEO
24	Bervedino B.	Bianco		IDONEO
25	Biancame B.	Bianco		IDONEO
32	Bombino bianco B.	Bianco		IDONEO
35	Bonarda N.	Nero		IDONEO
42	Cabernet franc N.	Nero		IDONEO
43	Cabernet Sauvignon N.	Nero		IDONEO
50	Canina nera N.	Nero		IDONEO
378	Centesimino N.	Nero		IDONEO
298	Chardonnay B.	Bianco		IDONEO
62	Ciliegiolo N.	Nero		IDONEO
71	Croatina N.	Nero		IDONEO
73	Dolcetto N.	Nero		IDONEO
338	Ervi N.	Nero		IDONEO
81	Fiano B.	Bianco		IDONEO
393	Fogarina N.	Nero		IDONEO
84	Fortana N.	Nero	Uva d'oro	IDONEO
91	Gamay N.	Nero		IDONEO
92	Garganega B.	Bianco	Garganego	IDONEO
104	Groppello gentile N.	Nero	Groppello	IDONEO

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
114	Lambrusco a foglia frastagliata N.	Nero	Enantio N.	IDONEO
404	Lambrusco Barghi N	Nero		IDONEO
115	Lambrusco di Sorbara N.	Nero		IDONEO
116	Lambrusco grasparossa N.	Nero	Lambrusco, Gropello-Grasparossa	IDONEO
117	Lambrusco Maestri N.	Nero		IDONEO
118	Lambrusco Marani N.	Nero		IDONEO
119	Lambrusco Montericco N.	Nero		IDONEO
360	Lambrusco oliva N.	Nero		IDONEO
120	Lambrusco salamino N.	Nero		IDONEO
121	Lambrusco viadanese N.	Nero		IDONEO
333	Malbo gentile N.	Nero		IDONEO
131	Malvasia bianca di Candia B.	Bianco		IDONEO
279	Malvasia di Candia aromatica B.	Bianco		IDONEO
138	Malvasia istriana B.	Bianco		IDONEO
318	Malvasia rosa R.	Rosa		IDONEO
299	Manzoni Bianco B.	Bianco	Incrocio Manzoni 6.0.13 B.	IDONEO
319	Marsanne B.	Bianco		IDONEO
144	Marzemino N.	Nero	Berzamino, Berzemino	IDONEO
339	Melara B.	Bianco		IDONEO
400	Merlese N.	Nero		IDONEO
146	Merlot N.	Nero		IDONEO
150	Montepulciano N.	Nero		IDONEO
152	Montù B.	Bianco	Montuni	IDONEO
153	Moscato bianco B.	Bianco		IDONEO
157	Mostosa B.	Bianco		IDONEO
158	Müller Thurgau B.	Bianco		IDONEO

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
162	Negretto N.	Nero		IDONEO
177	Ortrugo B.	Bianco		IDONEO
394	Perla dei vivi N.	Nero		IDONEO
300	Pignoletto B.	Bianco		IDONEO
193	Pinot bianco B.	Bianco		IDONEO
194	Pinot grigio G.	Grigio		IDONEO
195	Pinot nero N.	Nero		IDONEO
204	Raboso veronese N.	Nero		IDONEO
205	Refosco dal Peduncolo Rosso N.	Nero		IDONEO
210	Riesling B.	Bianco		IDONEO
209	Riesling italico B.	Bianco		IDONEO
218	Sangiovese N.	Nero		IDONEO
340	Santa Maria B.	Bianco		IDONEO
221	Sauvignon B.	Bianco		IDONEO
228	Sgavetta N.	Nero		IDONEO
364	Spergola B.	Bianco		IDONEO
231	Syrah N.	Nero		IDONEO
395	Termarina N.	Nero		IDONEO
233	Terrano N.	Nero		IDONEO
235	Tocai friulano B.	Bianco		IDONEO
241	Trebbiano modenese B.	Bianco		IDONEO
242	Trebbiano romagnolo B.	Bianco		IDONEO
244	Trebbiano toscano B.	Bianco		IDONEO
357	Uva Longanesi N.	Nero		IDONEO
249	Uva tosca N.	Nero		IDONEO
251	Verdea B.	Bianco		IDONEO
254	Verdicchio bianco B.	Bianco	Trebbiano di Lugana B., Trebbiano di Soave B.	IDONEO

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
336	Carmenère	Nero	Cabernet, cabernet nostrano, cabernet italiano	IN OSSERVAZIONE
77	Durella	Bianco		IN OSSERVAZIONE
335	Petit verdot	Nero		IN OSSERVAZIONE
227	Semillon	Bianco		IN OSSERVAZIONE
238	Traminer aromatico	Rosa		IN OSSERVAZIONE

>>

visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione referente "Politiche economiche" di questa Assemblée legislativa, giusta nota prot. n. 22718 del 9 ottobre 2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 22 settembre 2008, progr. n. 1514, riportate nel presente atto deliberativo.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.